



# *Il Ministro della Difesa*

- V I S T O** il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 20 e 535;
- V I S T O** il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 65 e 941;
- V I S T A** la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'articolo 1, commi da 40 a 43;
- V I S T O** l'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, che attribuisce al II Reparto del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti le funzioni inerenti alla vigilanza del Ministero della difesa su enti ed organismi vigilati, compresa l'istruttoria dei procedimenti e degli atti riguardanti i loro compiti istituzionali nonché le verifiche sull'operato anche ai fini della proposta di commissariamento;
- SULLA PROPOSTA** del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti;

## **D E C R E T A :**

E' approvata la Direttiva sull'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti ed organismi vigilati dal Ministero della difesa, allegata al presente decreto.

Roma, **26 OTT. 2012**


**IL MINISTRO**

M\_D\_GSGDNA 0072493 30-10-2012

ROMA 2009-IPZS S.p.A. S. COD. 3500XC0011



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**Il Reparto Coordinamento Amministrativo**



**DIRETTIVA SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA SUGLI  
ENTI ED ORGANISMI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA**

**Edizione 2012**

## Sommario

<b>1.</b>	<b>GENERALITA'</b> .....	<b>PAG. 1</b>
<b>1.1.</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>PAG. 1</b>
<b>1.2.</b>	<b>SCOPO</b> .....	<b>PAG. 1</b>
<b>1.3.</b>	<b>FONTI NORMATIVE</b> .....	<b>PAG. 2</b>
<b>2.</b>	<b>LE FUNZIONI DI VIGILANZA</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>2.1.</b>	<b>DEFINIZIONE DI VIGILANZA</b> .....	<b>PAG. 3</b>
<b>2.2.</b>	<b>ENTI E ORGANISMI VIGILATI</b> .....	<b>PAG. 4</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Enti pubblici vigilati o co-vigilati</b> .....	<b>PAG. 4</b>
<b>2.2.1.1.</b>	<b>Difesa Servizi spa</b> .....	<b>PAG. 5</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Organismi (associazioni/fondazioni) beneficiari di contribuzioni del Ministero della Difesa</b> ....	<b>PAG. 6</b>
<b>2.3.</b>	<b>ESECIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E MODALITÀ DI ESECUZIONE</b> .....	<b>PAG. 6</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>Vigilanza amministrativo-finanziaria</b> .....	<b>PAG. 6</b>
<b>2.3.2.</b>	<b>Vigilanza sull'istruttoria dei procedimenti e degli atti posti in essere dagli enti vigilati per il perseguimento dei loro compiti istituzionali</b> .....	<b>PAG. 7</b>
<b>2.3.3.</b>	<b>Verifiche sull'operato degli enti vigilati, anche ai fini della proposta di commissariamento.</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>2.3.4.</b>	<b>Vigilanza su organismi ed associazioni con personalità giuridica di diritto privato</b> .....	<b>PAG. 9</b>
<b>3.</b>	<b>ORGANISMI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E RISPETTIVE COMPETENZE</b> .....	<b>PAG. 10</b>
<b>3.1.</b>	<b>IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b> .....	<b>PAG. 11</b>

## Allegati

<b>Allegato A:</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN ORDINE CRONOLOGICO</b> .....	<b>PAG. 13</b>
<b>Allegato B:</b>	<b>ELENCO DEGLI ORGANISMI VIGILATI AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO CHE HANNO FRUITO DI CONTRIBUTI CONCESSI DAL MINISTRO DELLA DIFESA NELL'E.F. 2011</b> .....	<b>PAG. 15</b>
<b>Allegato C:</b>	<b>SCHEMA DI RENDICONTO DEL CONTRIBUTO RICEVUTO DAGLI ORGANISMI VIGILATI</b> .....	<b>PAG. 17</b>

## **1. GENERALITA'**

### **1.1. Considerazioni generali**

La particolare attenzione dimostrata dalle strutture di Governo sul controllo e contenimento della spesa pubblica ha avuto riguardo, attraverso un'articolata evoluzione normativa, anche alle funzioni delegate al Ministero della difesa in materia di vigilanza su enti di diritto pubblico (vigilati in via esclusiva o di concerto con altri Dicasteri) e su organismi di diritto privato.

In particolare, il decreto del Ministro della difesa del 22 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 222 del 23 settembre 2011, S.O. 211), recante "Individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa", ha attribuito (art. 6) al II Reparto – Coordinamento amministrativo – del Segretariato generale della difesa funzioni inerenti alla *"vigilanza del Ministero della difesa su enti ed organismi vigilati, compresa l'istruttoria dei procedimenti e degli atti riguardanti i loro compiti istituzionali nonché le verifiche sull'operato anche ai fini della proposta di commissariamento"*.

La presente direttiva è stata redatta sulla base della normativa vigente, in esecuzione delle relative disposizioni recate in materia dal Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato "Codice") e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, di seguito denominato "TUOM").

### **1.2. Scopo**

La presente direttiva ha lo scopo di:

- definire l'attività di vigilanza;
- individuare e disciplinare le attività, le procedure ed i compiti attraverso i quali si dovranno espletare le funzioni di vigilanza.

### 1.3. Fonti Normative

La legge 15 marzo 1997, n. 59 - *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* - aveva delegato (art. 11, para. 1, let. c)) al Governo l'emanazione, entro il 31 luglio 1999, di uno o più decreti legislativi diretti a:

- riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- attuare la "trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
- trasformare in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;
- razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, ed a ridisciplinare il commissariamento degli enti.

In attuazione di quanto sopra sono stati emanati appositi provvedimenti normativi, tra i quali il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (*"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) ed il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (*"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici"*).

Quest'ultimo, in particolare, costituisce la norma di riferimento per l'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 prevedendo, all'art. 2, che detti enti <<integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificamente disciplinate dal presente regolamento.>>.

Relativamente alle fonti normative relative alla specifica materia del commissariamento, si sono assunte a riferimento la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, nonché gli articoli 141 e 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

Un maggior dettaglio dell'evoluzione normativa inerente all'argomento è riportato in allegato "A".

E' nell'ambito del quadro normativo prima delineato che vanno, quindi, inserite le attività connesse alla vigilanza di cui alla presente direttiva, attività anch'esse orientate al rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

## **2. LE FUNZIONI DI VIGILANZA**

### **2.1. Definizione di vigilanza**

In linea generale, la "vigilanza" è un "istituto organizzatorio" che si caratterizza per i poteri di iniziativa e di ingerenza di cui si avvale l'autorità vigilante e che si esplicano, in particolare, attraverso l'esercizio di attività di verifica da parte di un soggetto sugli atti eseguiti da un altro soggetto (Ente vigilato).

La vigilanza che qui si vuole delineare va oltre la mera verifica sulla gestione finanziaria degli enti ed organismi sottoposti alla vigilanza della Difesa, e, comunque, non si estende al merito degli atti, ma ricomprende quelle forme di verifica esercitate in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di statuto.

E' ricondotta alle funzioni di vigilanza, pertanto, anche l'adozione di una serie di atti di alta amministrazione attiva, quali:

- la verifica dell'effettivo perseguimento da parte dell'ente, delle finalità istituzionali e statutarie, sia mediante l'esame di atti che hanno effetti sulla gestione, che attraverso l'accertamento delle attività eseguite e l'esecuzione di indagini a carattere ispettivo;
- la verifica dell'esistenza ed il buon funzionamento di controlli interni idonei ad evitare il rischio di violazione di norme;
- la nomina degli organi di amministrazione e di controllo;
- l'approvazione dei bilanci di previsione dell'ente vigilato;
- lo scioglimento degli organi dell'ente;
- la nomina di commissari straordinari.

La normativa vigente, in materia di vigilanza, discrimina tra organismi di diritto pubblico ed organismi di diritto privato.

Per i primi, la legge n. 70 del 1975, all' art. 30, stabilisce che:

*<< Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli Enti da parte dei Ministeri vigilanti...>>*;

*<<...Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dagli enti vigilati, sui loro bilanci di previsione e sulla consistenza dei loro organici, corredata dei bilanci di previsione stessi, delle piante organiche degli Enti vigilati e dei conti consuntivi dell'esercizio precedente...>>;*

*<<...Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259...>>.*

Per gli organismi aventi personalità giuridica privata (“associazioni”, “fondazioni”, ecc.) il d.P.R. n. 361 del 2000 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”):

- stabilisce le modalità per il riconoscimento della personalità giuridica (art. 1);
- individua nell’Autorità prefettizia territorialmente competente, l’organo cui è affidata l’approvazione delle “modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo” (art. 2), prima di competenza dei Ministeri vigilanti.

Ne consegue che, relativamente agli organismi di diritto privato sottoposti - per previsione statutaria – alla vigilanza della Difesa, permangono per il Ministero della Difesa competenze in materia di vigilanza con particolare riguardo al controllo sull’utilizzo di contributi ministeriali eventualmente concessi ed alla verifica, in caso di modifica statutaria sottoposta dall’organismo all’approvazione delle Prefetture territorialmente competenti, della permanenza delle condizioni, requisiti e finalità associative che hanno determinato l’autorizzazione del Ministro della difesa alla costituzione dell’associazione.

## **2.2. Enti e Organismi Vigilati**

Le funzioni di vigilanza del Ministero della difesa si esplicano, come prima accennato, nei confronti di:

- Enti pubblici vigilati o co-vigilati con altri Ministeri;
- Organismi (associazioni, istituti e fondazioni) beneficiari di contribuzioni del Ministero della Difesa.

### **2.2.1. Enti pubblici vigilati o covigilati**

L’art. 20 del Codice pone sotto la vigilanza del Ministero della difesa i seguenti Enti:

- a) Agenzia industrie difesa;
- b) Difesa Servizi spa;
- c) Cassa di previdenza delle Forze armate;

- d) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
- e) Opera nazionale per i figli degli aviatori;
- f) Unione italiana tiro a segno (con il concerto del CONI);
- g) Lega navale italiana (con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Sono enti pubblici vigilati da altri dicasteri di concerto con il Ministero della difesa:

- h) Associazione italiana della Croce Rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate (vigilata dal Ministero della salute);
- i) Aero club d'Italia (vigilato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Si evidenziano alcune situazioni particolari:

- l'Aero club d'Italia, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, benché non indicato nel Codice, è soggetto alla vigilanza del Ministero della difesa oltreché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno;
- la vigilanza sull'Associazione italiana della Croce Rossa è contenuta alla verifica dell'impiego del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana (art. 273, commi 2 e 3 del TUOM), riconducendo in tale alveo anche l'accertamento contabile relativo ai contributi erogati dalla Difesa allo scopo.

L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa Servizi spa sono disciplinati, rispettivamente, dall' articolo 48 e dall' articolo 535 del Codice.

Nel TUOM sono indicate le norme relative alla disciplina degli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) ed alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce Rossa (artt. 196, 197 e da 1626 a 1760).

#### **2.2.1.1. Difesa Servizi spa**

Il citato art. 535 del Codice, al comma 2, prevede la sottoposizione di Difesa Servizi spa alla vigilanza del Ministro della difesa.

Lo statuto della società "Difesa Servizi spa", approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, all'art. 6 prevede che *"il Ministro della difesa effettua sulla Società il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche competenze"*.

Il contratto di servizio, stipulato (a mente dell'art. 5, comma 2 del richiamato statuto) in data 7 luglio 2011 tra il Ministero della difesa e Difesa Servizi spa, prevede, all'art. 9 ("Vigilanza e controllo"), che l'esercizio di tale vigilanza è svolto dal Ministro della difesa, quale

unico azionista, *“in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Società, nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso l’effettuazione di specifiche verifiche, per l’effettuazione delle quali il Ministro della difesa si può avvalere degli organi e delle strutture del Ministero in possesso delle specifiche competenze, alle quali la Società dovrà produrre la documentazione richiesta”*.

### **2.2.2. Organismi (associazioni/fondazioni) beneficiari di contribuzioni del Ministero della difesa**

I soggetti giuridici di diritto privato che possono beneficiare di contributi (ai sensi della legge n. 549 del 1995), ai fini della presente direttiva, sono distinti come segue:

- Associazioni combattentistiche riconosciute giuridicamente, beneficiarie dei contributi stabiliti dalla legge n. 93 del 1994;
- Enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze armate, nonché associazioni di militari in congedo e d’arma.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene annualmente fissata la misura del contributo concesso ai singoli organismi.

Il citato provvedimento è trasmesso al Segretariato generale della difesa ed alla Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

In allegato “B” è riportato l’elenco degli organismi cui è stato concesso dal Ministro della difesa il contributo per l’E.F. 2011.

### **2.3. Esercizio delle funzioni di vigilanza e modalità di esecuzione**

L’esercizio della vigilanza riguarda molteplici aspetti e attività dell’ente/organismo vigilato. Nei paragrafi che seguono, sono indicate le “aree” sulle quali la Difesa, a mezzo del Segretariato generale, esercita detta funzione.

#### **2.3.1. Vigilanza amministrativo-finanziaria**

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla verifica della conformità amministrativo-contabile del bilancio di previsione e del rendiconto generale, redatti dagli Enti vigilati, alle disposizioni del d.P.R. 97 del 2003, pronunciandosi in merito per gli aspetti contabili, ai fini della successiva approvazione di detti documenti economico-finanziari da parte dei Ministeri vigilanti.

Ricevuto il parere del citato Dicastero, la Difesa:

- esamina i seguenti documenti ed i relativi allegati:

### **BILANCIO DI PREVISIONE**

- Preventivo finanziario (inclusa la Nota preliminare sulla pianificazione delle attività strategiche);
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;

#### Allegati:

- Bilancio pluriennale;
- Relazione programmatica;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti;

### **RENDICONTO GENERALE**

- Conto di bilancio;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa.

#### Allegati:

- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Relazione del Collegio dei revisori dei conti;

- approva i citati documenti, relativamente all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, alla Lega navale italiana, all'Unione italiana tiro a segno;
- esprime il proprio parere, per gli aspetti di competenza, in ordine ai citati documenti amministrativo-contabili deliberati dalla Croce Rossa italiana e dall'Aero club d'Italia, ai fini della loro approvazione, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ogni anno, entro il 31 luglio, il Ministro della difesa trasmette al Parlamento una relazione - redatta dal Segretariato generale - sull'attività svolta dagli Enti vigilati, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza, allegando, per ciascuno di essi, il bilancio di previsione, la relativa pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

### **2.3.2. Vigilanza sull'istruttoria dei procedimenti e degli atti posti in essere dagli Enti vigilati per il perseguimento dei loro compiti istituzionali**

Tale vigilanza si focalizza sull'attività deliberativa svolta dagli enti in argomento ed attiene alla verifica del corretto svolgimento dei distinti iter procedurali da ciascuno di essi posti in

essere, per l'indirizzo o la disciplina o la definizione della propria organizzazione ai fini sia del proprio funzionamento che del raggiungimento dei propri scopi/finalità istituzionali e statuari. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 70 del 1975, tale aspetto della vigilanza si esplica prevalentemente mediante una verifica successiva, "a campione", di procedimenti ed atti inerenti a:

- a. attività deliberativa degli organi di ciascun ente preposti all'attuazione delle finalità statuarie, anche in relazione alle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità eventualmente emanato dall'ente ed al disposto dell'art. 29 della legge n. 70 del 1975;
- b. attività di controllo e di vigilanza che gli organi di direzione degli enti devono svolgere sulle proprie strutture/articolazioni periferiche (come, ad esempio, per l'Unione italiana tiro a segno, la Lega navale italiana e l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia).

### **2.3.3. Verifiche sull'operato degli Enti vigilati, anche ai fini della proposta di commissariamento**

Dette verifiche hanno lo scopo di rilevare il buon andamento della gestione dell'ente e di accertare la sussistenza di atti e/o situazioni di fatto particolari, segnalate o rilevate, che, se ritenute gravi, possono comportare l'esercizio della facoltà di proporre il commissariamento dell'ente stesso.

Qualora, poi, la gravità attenga ai casi indicati nel richiamato art. 29, ultimo capoverso, della legge n. 70 del 1975, saranno promosse le opportune azioni per le finalità ivi indicate.

Presupposto per la proposta di commissariamento è il riscontro dell'obiettivo incapacità degli organi preposti alla gestione ordinaria dell'ente/organismo di svolgere regolarmente le attività che la norma (legislativa/regolamentare/statutaria) loro attribuisce.

La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni prevede, inoltre, che gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o che sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statuari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla citata legge ovvero incorporati in enti similari.

In analogia a quanto già previsto nel tema da altre disposizioni normative (in particolare, dagli artt. 141 e 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), sarà ricondotta all'accertamento di possibili cause di "commissariamento" dell'ente/organismo vigilato anche la verifica dell'eventualità che, nell'ambito dell'ente/organismo:

- il Consiglio di amministrazione (o organo similare) abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
- siano cessati dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, la metà più uno dei membri assegnati al Consiglio di amministrazione;
- il bilancio non sia approvato nei termini previsti dalle norme;
- emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti di membri del Consiglio di amministrazione con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento dei membri stessi, che compromettano il buon andamento delle attività dell'ente, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Allorquando la situazione economia, finanziaria e patrimoniale dell'ente vigilato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede, all'art. 15, che con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa, da ciò discendendo il decadimento degli organi dell'ente e la nomina di un commissario ai fini della liquidazione dell'ente stesso.

#### **2.3.4. Vigilanza su organismi ed associazioni con personalità giuridica di diritto privato**

Con il d.P.R. n. 361 del 2000 sono state introdotte alcune novità in tema di controllo sugli organismi in titolo, per cui, a decorrere dal 22 dicembre 2000, essi sono soggetti al controllo dell'autorità prefettizia territorialmente competente. Si rileva, tuttavia, che in taluni statuti permane ancora un riferimento alla soggezione alla vigilanza della Difesa. Pertanto, fino a quando non interverranno delle modifiche statutarie al riguardo, come indicato al paragrafo 2.1. della presente direttiva, le "associazioni" e "fondazioni" con "personalità giuridica privata" sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa limitatamente al controllo dell'utilizzo dei contributi ricevuti per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché (relativamente alle associazioni riconosciute con provvedimento autorizzativo del Ministro della difesa), ai fini della verifica, in caso di modifica statutaria sottoposta dall'organismo all'approvazione della Prefettura territorialmente competente, della permanenza delle condizioni, dei requisiti e

finalità associative che hanno determinato l'autorizzazione del Ministro della Difesa alla costituzione dell'associazione.

Al termine dell'esercizio finanziario, gli organismi che hanno ricevuto un contributo dalla Difesa, di cui al precedente paragrafo 2.1., devono inviare al Segretariato generale della Difesa il prospetto dimostrativo dell'impiego del citato contributo riportato in allegato "C", unitamente ad una sintetica relazione sulle principali attività svolte nel corso dell'anno.

Tali documenti, debitamente esaminati dal Segretariato generale della Difesa, saranno, quindi, inoltrati all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa ai fini della concessione del contributo successivo.

### **3. ORGANI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E RISPETTIVE COMPETENZE**

Come già accennato, la vigilanza svolta dalla Difesa, quantunque attribuita come funzione al II Reparto del Segretariato, implica - comunque - attività svolte da vari uffici della Difesa.

Infatti, in tema di vigilanza, gli organi della Difesa interessati sono:

- per l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, la Lega navale Italiana, l'Unione italiana tiro a segno, l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Aero club d'Italia, il II Reparto del Segretariato generale della Difesa;
- per l'Agenzia industrie difesa, il Ministro della Difesa, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa (art. 134, comma 1, del TUOM). Al riguardo, l'art. 10 del decreto del Ministro della Difesa 22 giugno 2011 attribuisce, al V Reparto del Segretariato generale della Difesa il compito di assicurare *"il supporto tecnico-amministrativo per esercitare le funzioni affidate dal Ministro al Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 90 del 2010 e successive modificazioni, relative all'Agenzia industrie difesa"*,
- per la Difesa Servizi spa, il Ministro della Difesa, che si può avvalere, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, del II Reparto del Segretariato generale della Difesa;
- per la Cassa di previdenza delle Forze armate, il Ministro della Difesa *"che può esercitarla avvalendosi del Capo di Stato maggiore della Difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici delle amministrazioni competenti per materia"* (art. 74, comma 1, del TUOM).

Il Segretariato generale della difesa si può avvalere, per lo svolgimento della funzione, anche di altri uffici della Difesa aventi competenze tecniche nei singoli settori interessati dalle attività di vigilanza.

Esula dalle competenze degli uffici incaricati della vigilanza l'accertamento di situazioni o fatti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001. Qualora, però, nel corso dell'esecuzione di verifiche dovessero emergere profili riconducibili alle ipotesi di illecito previste nel predetto decreto legislativo (come, ad esempio, l'ipotesi prevista all'art. 25-ter, comma 1, *lettera s*)), essi saranno segnalati all'Autorità competente.

### **3.1. Il Segretariato generale della difesa/DNA.**

Il Segretariato generale della difesa svolge i seguenti compiti:

- approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, del bilancio di previsione e di eventuali variazioni di assestamento di bilancio relativamente all'Opera nazionale dei figli degli aviatori, all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, alla Lega navale italiana ed all'Unione italiana tiro a segno;
- espressione del "nulla osta", limitatamente agli aspetti di competenza, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e di eventuali variazioni di assestamento di bilancio, tenuto conto della relazione del Collegio dei revisori dei conti e del parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli enti per i quali la prevista approvazione è di competenza di altri Dicasteri: Associazione italiana della Croce Rossa (Ministero della salute) ed Aero club d'Italia (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- approvazione del rendiconto generale prodotto dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e, per gli aspetti di competenza, del rendiconto generale prodotto dalla Lega navale, dall'Opera nazionale dei figli degli aviatori e dall'Aero club d'Italia, previa acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti di detti enti e del parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
- esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di Difesa Servizi spa ed effettuazione, di specifiche verifiche in ordine ad aspetti per i quali il Ministro della difesa reputi opportuno l'esperimento di appositi approfondimenti ed accertamenti nei confronti del citato ente;
- inoltro all'Ufficio Legislativo del Ministero della difesa della relazione sull'attività svolta dagli enti vigilati, corredata dai relativi rendiconti generali (riferiti all'anno precedente), bilanci di previsione (riferiti all'anno in corso) e dalle relative consistenze organiche;

- autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio nei casi di competenza (art 23 del d.P.R. n. 97 del 2003);
- verifica, per il tramite della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali (COMMISERVIZI), in ordine al rispetto del requisito di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a cui è subordinata l'erogazione, da parte di detta Direzione generale, dei contributi ad enti, organismi ed associazioni;
- verifica, per il tramite della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL), della regolarità e correttezza delle delibere della Croce rossa Italiana in materia di reclutamento, stato, avanzamento, impiego e trattamento economico del personale del Corpo militare di detto ente;
- adozione del decreto interdirigenziale concernente l'adeguamento della quota annua d'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Qualora sia ritenuto necessario ai fini di una efficace esecuzione della vigilanza su aspetti particolari riguardanti il funzionamento/le attività degli enti/organismi vigilati, il Segretariato generale può disporre che le relative attività di verifica siano svolte da altri uffici della Difesa aventi competenze tecniche specifiche per i predetti aspetti.

**Principali riferimenti normativi, in ordine cronologico, di cui si è tenuto conto nella redazione della presente Direttiva**

- L. 20 giugno 1956, n. 612 (abrogata dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)  
Norme per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della Difesa
- L. 20 marzo 1975, n. 70  
Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
- L. 31 gennaio 1994, n. 93  
Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche
- L. 28 dicembre 1995, n. 549  
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11 e 14)  
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- L. 11 giugno 1998, n. 205  
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
- D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419  
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361  
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- L. 7 marzo 2001, n. 61  
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
- L. 8 giugno 2001, n. 231  
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300
- L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 32)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
- D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97  
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
- L. 20 febbraio 2006, n. 92  
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche

L. 14 febbraio 2009, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

D.M. Difesa 27 novembre 2009

Decreto ministeriale di ripartizione del contributo del Ministro della Difesa in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2009

D.M. Difesa 1 febbraio 2010

Individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e relativi compiti, nell'ambito del Segretariato Generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della Difesa

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

L. 30 luglio 2010, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

D.M. Difesa 1 dicembre 2010

Decreto ministeriale di ripartizione del contributo del Ministro della Difesa in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2010

D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

D.M. Difesa 25 maggio 2011

Decreto ministeriale di ripartizione del contributo integrativo del Ministro della Difesa in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2010

D.M. Difesa 22 giugno 2011

Struttura del Segretariato Generale della Difesa-Direzione Nazionale degli Armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

L. 15 luglio 2011, n. 211

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

D.M. Difesa 20 dicembre 2011

Decreto ministeriale di ripartizione del contributo integrativo del Ministro della Difesa in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2011

**Elenco degli organismi aventi personalità giuridica di diritto privato che hanno fruito di contributi concessi dal Ministero della Difesa nell'E.F. 2011.**

1. **Associazione Italiana Ciechi di Guerra**
2. **Associazione Italiana Combattenti Interalleati**
3. **Associazione Nazionale Combattenti e Reduci**
4. **Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra**
5. **Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Inquadrati nei Reparti Regolari delle FF.AA.**
6. **Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna**
7. **Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra**
8. **Associazione Nazionale tra Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà' della Patria**
9. **Associazione Nazionale Partigiani d'Italia**
10. **Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini**
11. **Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione**
12. **Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane**
13. **Federazione Italiana Volontari della Libertà**
14. **Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia**
15. **Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti e Decorati al Valor Militare**
16. **Associazione Nazionale Ex Internati**
17. **Associazione Nazionale Amministrazione Militare**
18. **Associazione Arma Aeronautica**
19. **Associazione Nazionale Autieri d'Italia**
20. **Associazione Nazionale Alpini**
21. **Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia**
22. **Associazione Nazionale Bersaglieri**
23. **Associazione Nazionale Cappellani Militari d'Italia**
24. **Associazione Nazionale Carabinieri**
25. **Associazione Nazionale Carristi d'Italia**
26. **Associazione Nazionale Arma di Cavalleria**
27. **Associazione Nazionale Commissariato Militare**
28. **Associazione Nazionale del Fante**
29. **Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia**
30. **Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna**
31. **Associazione Lagunari Truppe Anfibia**
32. **Associazione Nazionale Marinai d'Italia**
33. **Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia**
34. **Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana**
35. **Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Figli Minorati di Dipendenti ed ex Dipendenti Militari e Civili della Difesa**

36. **Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica**
37. **Associazione Nazionale Nastro Verde Decorati Medaglia d'Oro Mauriziana**
38. **Associazione Nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal Servizio Effettivo**
39. **Unione Nazionale Italiana Reduci dalla Russia**
40. **Unione Nazionale Sottufficiali Italiani**
41. **Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell' Esercito Italiano**
42. **Gruppo Decorati Ordine Militare d'Italia**
43. **Società Geografica Italiana**
44. **Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia**
45. **Associazione Nazionale Aviazione dell'Esercito**
46. **Consiglio Nazionale delle Associazioni d'Arma**

(ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE/ecc.)

Rendiconto del contributo ricevuto nell'anno.

Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_

Contributo della Difesa non utilizzato nell'esercizio finanziario precedente		€ .....	
<b>ENTRATE</b>			
CONTRIBUTI DALLA DIFESA		€ .....	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ .....	
<b>USCITE - Spese per:</b>			
<b>ATTIVITA' DI RICERCA/SCIENTIFICHE</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>INFORMAZIONE</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>DIVULGAZIONE CULTURALE</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>PROMOZIONE SOCIALE</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>TUTELA DEGLI ASSOCIATI</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>ALTRE SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI/STATUTARI</b>			
-	€ .....		
-	€ .....		
-	€ .....		
Totale	€ .....		
<b>TOTALE USCITE</b>		€ .....	
Contributo non utilizzato		€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		€ .....	€ .....

Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo Organismo e che è stato rispettato il vincolo di destinazione del contributo statale ricevuto.

Località e data

Il rappresentante legale dell'Ente

VISTO:

Il Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori dei Conti